

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2347

IN DATA 07-08-2009

Oggetto: Art. 12 D.Lgs n. 387/2003 - Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto a biogas dalla filiera corta maidicola dell'Ingagna nel Comune di Cerrione per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in capo al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

Impresa: *Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese Stabilimento di Cerrione (BI).*

Sede Legale: Via F.lli Bandiera, 83 - 13836 Cossato (BI).

Sede Operativa: Via Spolina, 16 – 13100 Vercelli.

Codice Impresa: 3277.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Premesso che:

Il D.Lgs. 29-12-2003 n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., rappresenta la norma con la quale il Governo Italiano ha provveduto a recepire e a dare attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; tale Decreto pertanto al fine di adempiere al mandato codificato dalla Comunità Europea si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- promuovere misure per l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nel Nostro Paese;
- concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia di promozione dell'energia elettrica derivante da fonti energetiche rinnovabili ;
- favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

Visti

- la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, sito nel Comune di Cerrione in data 18/11/2008, ns prot. n. 49363 del 20/11/2008;

- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 22 Dicembre 2008, 19 Maggio 2009, 30 Luglio 2009; fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 15 Dicembre 2008, del 12 Maggio 2009 e del 7 Luglio 2009 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento e per l'esame dell'integrazioni prodotte dal proponente;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento formalizzate al proponente a seguito della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi con nota ns. prot. n. 54563 del 22.12.2008;
- dei chiarimenti fatti pervenire dal proponente con nota ns. prot. n. 12393 del 24.3.2009;
- delle ulteriori richieste di delucidazioni formalizzate al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese a seguito delle risultanze della 2^a seduta della Conferenza dei Servizi con nota n. 21437 del 27.05.2009;
- delle delucidazioni fatte pervenire a questa Amministrazione dal proponente in data 29.06.2009 con nota ns. prot. n. 25638.

Viste le risultanze della terza ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 30 Luglio 2009; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. OPERE IN CEMENTO ARMATO

Per la realizzazione delle strutture in cemento armato indicate nell'art. 53 del D.p.r. 380/01 e s.m.i. il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio Tecnico Comunale di cui all'art. 65 del d.p.r. 380/01 e s.m.i. prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 67 della succitata legge ed il collaudo dovrà essere inoltrato all'Ufficio Tecnico Comunale.

2. TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo ed ultimati in ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture, gli impianti, per poter adempiere alla loro funzione entro tre anni dall'inizio lavori, con l'eventuale eccezione di cui al 2° comma dell'art.15 d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso al Comune di Cerrione, dal direttore dei lavori e dall'impresa.

3. PRESCRIZIONI SPECIALI

- Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
 - il nome e cognome dell'intestatario e l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
 - nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
 - la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;

- Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza preventivo provvedimento autorizzativo.
- Vengano osservate, durante l'esecuzione dei lavori, le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
- Con il presente Provvedimento si autorizzano altresì le opere quali: recinzioni e baracche funzionali all'attività svolta nel cantiere edile.
- Dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di Igiene, Sicurezza e Prevenzione infortuni sul lavoro.
- Dovranno essere osservate ed applicate tutte le norme in materia di barriere architettoniche L. 13/89 e ss.mm.ii.
- Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti di legge per l'espropriazione per pubblica utilità, per la creazione di servitù e per l'occupazione temporanea di proprietà private.
- Le destinazioni d'uso dei locali dichiarati non abitabili o accessori dovranno restare inalterate.
- Prima dell'inizio dei lavori il concessionario deve presentare all'ufficio tecnico comunale il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori (opere edilizie, impiantistiche, subappaltatori) unitamente alla dichiarazione dell'organico medio annuo e della certificazione di regolarità contributiva;
- Dovrà essere denunciata la data di avvenuta ultimazione dei lavori.
- Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 36-bis della L. 248/06 (Conversione del D.L. 223/06 "Decreto Bersani");
- Devono essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. n° 37 del 22/01/2008 relativo all'installazione di impianti;
- Sono fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

4. Dal punto di vista degli impatti ambientali gli elementi piu' critici sono connessi agli odori e ad animali ed insetti molesti.

Per quanto concerne gli odori, deve esserne escluso il rilascio da qualsivoglia sezione dell'impianto. Conseguentemente anche le sezioni in progetto non dotate di copertura devono essere predisposte per una loro immediata dotazione in caso di necessità.

Il tema delle coperture d'altro canto diventa critico anche per il problema di insetti ed animali molesti. Si prescrive quindi che la Ditta elabori ed aggiorni periodicamente appositi Piani per il contenimento delle popolazioni di ratti ed insetti molesti, da realizzarsi sia mediante periodici interventi di derattizzazione/disinfestazione, sia mediante interventi di protezione passiva (copertura delle infrastrutture contenti insilati, digestati, etc). Tali piani devono essere trasmessi all'Ente autorizzante, all'ASL ed all'ARPA, nonche' all'Amministrazione Comunale.

5. Sotto il profilo igienico-edilizio si ribadiscono le prescrizioni gia' formulate, relative alle caratteristiche strutturali dei posti di lavoro (altezze minime, superfici aeroilluminanti, dotazione di servizi, spogliatoi e spazio mensa, riscaldamento). A cio' si aggiungono alcuni aspetti pertinenti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro:

- i percorsi interni dei mezzi di trasporto e movimentazione devono essere tali da escludere rischi da incidenti legati all'intersezione di percorrenze o alle manovre;
- il personale deve essere esplicitamente formato sui rischi da biogas, ed essere formato correttamente sulle modalità di intervento in ambienti saturi di biogas e sui DPI necessari;
- deve essere minimizzata l'esposizione acustica degli addetti a mezzi d'opera e sorgenti fisse presenti nell'insediamento, ed in ogni caso la valutazione di impatto acustico deve essere supportata da una precisa valutazione sui livelli di immissione nei fondi finitimi;
- si richiama, ove del caso, l'obbligo di notifica allo SPRESAL ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 81/2008.

6. Per la fase di avvio dell'impianto è necessario utilizzare liquami zootecnici provenienti da aziende consorziate.
7. L'attività autorizzata dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 183 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 152/06, relativamente al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività oggetto di autorizzazione.
8. La ditta deve inoltrare debita istanza autorizzativa ex art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la messa in riserva ed il recupero in agricoltura dei rifiuti prodotti o in alternativa conferire gli stessi ad impianti debitamente autorizzati al recupero.
9. Si ribadisce la necessità di rispettare i criteri igienico edilizi in ambienti di lavoro nonché gli apprestamenti richiesti (spogliatoio, zona mensa e riposo riscaldata, areazione forzata del WC cieco).
10. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti la prevenzione incendi alle quali il proponente deve attenersi scrupolosamente.
11. L'istante deve essere in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno.
12. L'impianto di digestione anaerobica e le aree destinate allo stoccaggio dei materiali solidi e liquidi in ingresso e dei prodotti devono essere allestiti in conformità alle vigenti normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
13. L'impianto in progetto deve essere implementato con idonei sistemi di contenimento delle emissioni odorigene diffuse, in particolare la vasca di stoccaggio finale deve essere predisposta per idonea copertura ermetica con sistema di abbattimento delle emissioni moleste da installarsi qualora durante il funzionamento dell'impianto si verificassero situazioni di molestie per la popolazione;
14. l'impianto in progetto deve essere integrato con idoneo sistema di copertura della platea per lo stoccaggio del digestato solido allo scopo di ridurre la superficie esposta al dilavamento ed agli agenti meteorici
15. Il perimetro dell'area destinata allo stoccaggio ed al trattamento deve essere adeguatamente recintato (con rete metallica o con altre effettive chiusure di altezza non inferiore a 2 m) e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso in assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti, sia agli animali randagi. Inoltre, deve esserne segnalata la presenza con un cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso.
16. La ditta deve sempre garantire il rispetto delle aree interessate e contermini all'impianto, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici: a tale scopo, occorre provvedere alla realizzazione di una quinta vegetativa lungo il perimetro dell'impianto con specie autoctone.
17. La ditta istante deve provvedere affinché la viabilità di accesso e quella interna all'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento siano idonee ad assicurarne la percorribilità in ogni periodo dell'anno.
18. Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative

vigenti. La certificazione di cui sopra deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., alla Provincia di Biella – Settore Tutela Ambiente, al Comune di Cerrione e all'ARPA-Dipartimento di Biella.

19. E' fatto obbligo di conseguire ogni altro atto o provvedimento autorizzativo connesso alla realizzazione dell'impianto non esplicitamente incluso nel provvedimento finale.
20. Nell'impianto di cogenerazione deve essere utilizzato biogas di cui all'allegato X della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II Sezione 6 dello stesso allegato; in particolare, si rammenta che:
 - ❖ il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti;
 - ❖ il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0,1% v/v.
21. Deve essere effettuata un'analisi annua delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH₄, CO₂, N₂, NH₃, H₂S, polveri, nonché potere calorifico inferiore ed umidità. I parametri HF ed HCl devono essere rilevati in fase di avvio, sulla base degli esiti delle analisi l'Amministrazione precedente si riserva di assegnare ulteriori prescrizioni. I certificati analitici sottoscritti da tecnici abilitati, devono essere inviati alla Provincia di Biella, Settore Tutela Ambiente e all'ARPA- Dipartimento di Biella.
22. Deve essere svolta un'analisi annua delle emissioni dell'impianto di cogenerazione comprensiva dei seguenti parametri: Temperatura, CO, NO_x, SO₂, COT, polveri, O₂ e portata. HF ed HCl devono essere rilevati in fase di avvio, sulla base degli esiti delle analisi l'Amministrazione precedente si riserva di assegnare ulteriori prescrizioni. I certificati analitici, sottoscritti da tecnici abilitati, devono essere inviati alla Provincia di Biella, Settore Tutela Ambiente e all'ARPA-Dipartimento provinciale di Biella.
23. La validità dell'autorizzazione, sarà subordinata all'accettazione da parte di ENEL S.p.A. dell'istanza di connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica alla rete ENEL S.p.A., ai sensi della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08 in vigore dal 01 gennaio 2009. Il progetto per l'allaccio alla rete dovrà corrispondere a quello approvato in Conferenza dei Servizi

Preso atto della nota ns. Prot. n. 30672 del 5/08/2009 con la quale S.I.I. S.p.A. trasmetteva limiti e prescrizioni che ordinariamente vengono assegnate ai soggetti autorizzati allo scarico delle acque reflue industriali, allo scopo di consentire all'Amministrazione precedente di inserirle nell'atto finale.

Vista la Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento n. 2346 del 07/08/2009, fatte proprie le considerazioni ivi contenute che si intendono integralmente richiamate nel presente atto.

Dato atto che

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva dell'11 Settembre 2007, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

– DETERMINA –

1 Di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto per la realizzazione e per la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica, di potenza termica nominale paria a 2.403 kW_t e 999 kW_e, alimentato da fonti rinnovabili al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con sede legale a Vercelli in via F. Ili Bandiera n. 16 ed operativa nel Comune di Cerrione, località Magnonevolo.

2 Di dare atto che l'approvazione richiamata al punto precedente costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere cui è riferita.

3 Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:

- permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380;
- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura ai sensi del D.Lgs. 152/06.

4 Di stabilire che le autorizzazioni contenute nel presente Provvedimento soggette a scadenza saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.

7 Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06 per la durata di **quattro anni** dalla notifica del presente provvedimento, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di dare atto che nel corso del procedimento oggetto del presente atto è stata esperita la fase di valutazione ex art 48 LR 56/77 e s.s. m.m. i.i. in capo all'ASL BI, competente per territorio, con il supporto del Dipartimento ARPA di Biella. Sulla base di tale istruttoria il Comune di Cerrione, dovrà provvedere all'emanazione dell'atto con il quale l'insediamento oggetto del presente atto viene classificato quale industria insalubre di prima classe (ex DM 5/9/1994 parte 1.a sub B n. 64).

10 Di stabilire che la validità del presente atto è subordinata alla presentazione di esplicito atto di assenso alla realizzazione delle opere in Progetto da parte della Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" competente per territorio.

11 Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.

12 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

13 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

14 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente.

15 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.

16 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

17 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo dell'allegato B completo (elaborati progettuali vistati) al richiedente e di disporre la trasmissione di copia contenente i medesimi allegati vistati al Comune di Cerrione ai fini dei controlli di competenza. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) di Vercelli, alla Regione Piemonte - Settore Regionale Beni Paesistici ed Ambientali, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, all'Ufficio delle Dogane di Biella, al G.S.E. S.p.A., all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti Rete Elettrica, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Piemonte.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese	
Codice Azienda 3277 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 02199110020	
Partita IVA n. 02199110020	
Sede legale:	
	Provincia: Vercelli
	CAP 13100
	Comune: Vercelli
	Località:
	Indirizzo: <i>Via F. Ili Bandiera n. 16.</i>
	Tel: 0161 283811
	E-mail segreteria@consorziobaraggia.it
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13882
	Comune: Cerrione
	Località: Magnonevolo
	Indirizzo:
	Tel.:
	E-mail:
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950):
	Classificazione acustica del territorio del complesso: Classe III
Autorizzazioni concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380; ▪ nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95; ▪ autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura ai sensi del D.Lgs. 152/06. 	
Numero di addetti: ==	

1. OPERE IN CEMENTO ARMATO

Per la realizzazione delle strutture in cemento armato indicate nell'art. 53 del D.p.r. 380/01 e s.m.i. il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio Tecnico Comunale di cui all'art. 65 del d.p.r. 380/01 e s.m.i. prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 67 della succitata legge ed il collaudo dovrà essere inoltrato all'Ufficio Tecnico Comunale.

2. TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo ed ultimati in ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture, gli impianti, per poter adempiere alla loro funzione entro tre anni dall'inizio lavori, con l'eventuale eccezione di cui al 2° comma dell'art.15 d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso al Comune di Cerrione, dal direttore dei lavori e dall'impresa.

3. PRESCRIZIONI SPECIALI

- Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
 - il nome e cognome dell'intestatario e l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
 - nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
 - la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza preventivo provvedimento autorizzativo.
- Vengano osservate, durante l'esecuzione dei lavori, le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
- Con il presente Provvedimento si autorizzano altresì le opere quali: recinzioni e baracche funzionali all'attività svolta nel cantiere edile.
- Dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di Igiene, Sicurezza e Prevenzione infortuni sul lavoro.
- Dovranno essere osservate ed applicate tutte le norme in materia di barriere architettoniche L. 13/89 e ss.mm.ii.
- Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti di legge per l'espropriazione per pubblica utilità, per la creazione di servitù e per l'occupazione temporanea di proprietà private.
- Le destinazioni d'uso dei locali dichiarati non abitabili o accessori dovranno restare inalterate.
- Prima dell'inizio dei lavori il concessionario deve presentare all'ufficio tecnico comunale il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori (opere edilizie, impiantistiche, subappaltatori) unitamente alla dichiarazione dell'organico medio annuo e della certificazione di regolarità contributiva;
- Dovrà essere denunciata la data di avvenuta ultimazione dei lavori.
- Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 36-bis della L. 248/06 (Conversione del D.L. 223/06 "Decreto Bersani");
- Devono essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. n° 37 del 22/01/2008 relativo all'installazione di impianti;

- Sono fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

4. Dal punto di vista degli impatti ambientali gli elementi piu' critici sono connessi agli odori e ad animali ed insetti molesti.

Per quanto concerne gli odori, deve esserne escluso il rilascio da qualsivoglia sezione dell'impianto. Conseguentemente anche le sezioni in progetto non dotate di copertura devono essere predisposte per una loro immediata dotazione in caso di necessità.

Il tema delle coperture d'altro canto diventa critico anche per il problema di insetti ed animali molesti. Si prescrive quindi che la Ditta elabori ed aggiorni periodicamente appositi Piani per il contenimento delle popolazioni di ratti ed insetti molesti, da realizzarsi sia mediante periodici interventi di derattizzazione/disinfestazione, sia mediante interventi di protezione passiva (copertura delle infrastrutture contenti insilati, digestati, etc). Tali piani devono essere trasmessi all'Ente autorizzante, all'ASL ed all'ARPA, nonche' all'Amministrazione Comunale.

5. Sotto il profilo igienico-edilizio si ribadiscono le prescrizioni gia' formulate, relative alle caratteristiche strutturali dei posti di lavoro (altezze minime, superfici aeroilluminanti, dotazione di servizi, spogliatoi e spazio mensa, riscaldamento). A cio' si aggiungono alcuni aspetti pertinenti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro:

- i percorsi interni dei mezzi di trasporto e movimentazione devono essere tali da escludere rischi da incidenti legati all'intersezione di percorrenze o alle manovre;
- il personale deve essere esplicitamente formato sui rischi da biogas, ed essere formato correttamente sulle modalità di intervento in ambienti saturi di biogas e sui DPI necessari;
- deve essere minimizzata l'esposizione acustica degli addetti a mezzi d'opera e sorgenti fisse presenti nell'insediamento, ed in ogni caso la valutazione di impatto acustico deve essere supportata da una precisa valutazione sui livelli di immissione nei fondi finitimi;
- si richiama, ove del caso, l'obbligo di notifica allo SPRESAL ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 81/2008.

6. Per la fase di avvio dell'impianto è necessario utilizzare liquami zootecnici provenienti da aziende consorziate.

7. L'attività autorizzata dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 183 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 152/06, relativamente al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività oggetto di autorizzazione.

8. La ditta deve inoltrare debita istanza autorizzativa ex art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la messa in riserva ed il recupero in agricoltura dei rifiuti prodotti o in alternativa conferire gli stessi ad impianti debitamente autorizzati al recupero.

9. Si ribadisce la necessità di rispettare i criteri igienico edilizi in ambienti di lavoro nonché gli apprestamenti richiesti (spogliatoio, zona mensa e riposo riscaldata, areazione forzata del WC cieco).

10. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti la prevenzione incendi alle quali il proponente deve attenersi scrupolosamente.

11. L'istante deve essere in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno.

12. L'impianto di digestione anaerobica e le aree destinate allo stoccaggio dei materiali solidi e liquidi in ingresso e dei prodotti devono essere allestiti in conformità alle vigenti normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

13. L'impianto in progetto deve essere implementato con idonei sistemi di contenimento delle emissioni odorigene diffuse, in particolare la vasca di stoccaggio finale deve essere predisposta per idonea copertura ermetica con sistema di abbattimento delle emissioni moleste da installarsi qualora durante il funzionamento dell'impianto si verificassero situazioni di molestie per la popolazione.

14. L'impianto in progetto deve essere integrato con idoneo sistema di copertura della platea per lo stoccaggio del digestato solido allo scopo di ridurre la superficie esposta al dilavamento ed agli agenti meteorici.

15. Il perimetro dell'area destinata allo stoccaggio ed al trattamento deve essere adeguatamente recintato (con rete metallica o con altre effettive chiusure di altezza non inferiore a 2 m) e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso in assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti, sia agli animali randagi. Inoltre, deve esserne segnalata la presenza con un cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso.

16. La ditta deve sempre garantire il rispetto delle aree interessate e contermini all'impianto, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici: a tale scopo, occorre provvedere alla realizzazione di una quinta vegetativa lungo il perimetro dell'impianto con specie autoctone.

17. La ditta istante deve provvedere affinché la viabilità di accesso e quella interna all'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento siano idonee ad assicurarne la percorribilità in ogni periodo dell'anno.

18. Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., alla Provincia di Biella – Settore Tutela Ambiente, al Comune di Cerrione e all'ARPA- Dipartimento di Biella.

19. E' fatto obbligo di conseguire ogni altro atto o provvedimento autorizzativo connesso alla realizzazione dell'impianto non esplicitamente incluso nel provvedimento finale.

20. Nell'impianto di cogenerazione deve essere utilizzato biogas di cui all'allegato X della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II Sezione 6 dello stesso allegato; in particolare, si rammenta che:

- il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti;
- il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0,1% v/v.

21. Deve essere effettuata un'analisi annua delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH₄, CO₂, N₂, NH₃, H₂S, polveri, nonché potere calorifico inferiore ed umidità. I parametri HF ed HCl devono essere rilevati in fase di avvio, sulla base degli esiti delle analisi l'Amministrazione precedente si riserva

di assegnare ulteriori prescrizioni. I certificati analitici sottoscritti da tecnici abilitati, devono essere inviati alla Provincia di Biella, Settore Tutela Ambiente e all'ARPA- Dipartimento di Biella.

22. Deve essere svolta un'analisi annua delle emissioni dell'impianto di cogenerazione comprensiva dei seguenti parametri: Temperatura, CO, NOx, SO2, COT, polveri, O2 e portata. HF ed HCl devono essere rilevati in fase di avvio, sulla base degli esiti delle analisi l'Amministrazione precedente si riserva di assegnare ulteriori prescrizioni. I certificati analitici, sottoscritti da tecnici abilitati, devono essere inviati alla Provincia di Biella, Settore Tutela Ambiente e all'ARPA-Dipartimento provinciale di Biella.

23. La validità dell'autorizzazione, sarà subordinata alla accettazione da parte di ENEL S.p.A. dell'istanza di connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica alla rete ENEL S.p.A., ai sensi della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08 in vigore dal 01 gennaio 2009. Il progetto per l'allaccio alla rete dovrà corrispondere a quello approvato in Conferenza dei Servizi.

SCARICHI IDRICI

Prescrizioni tecniche assegnate da S.I.I. S.p.A. per lo scarico in fognatura del digestato liquido proveniente dall'impianto di produzione di energia elettrica da biogas del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. Il reflui scaricati dovranno rispettare i limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 152/2006 per scarichi in fognatura in particolare, per quanto riguarda i parametri tipici contenuti nel digestato liquido quali il COD, BOD₅, e Azoto ammoniacale, valgono i seguenti limiti:

PARAMETRO	LIMITE tab 3 scarico in fognatura
COD	500 mg/l
BOD ₅	250 mg/l
Azoto ammoniacale	30 mg/l

2. non dovranno essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività, se non previo conseguimento di una nuova e specifica autorizzazione;
3. è ammesso lo scarico di eventuali reflui provenienti dai servizi igienici ma il punto di consegna in fognatura non deve coincidere con quello dei reflui provenienti dall'attività produttiva;
4. dovrà essere preliminarmente notificata al S.I.I. S.p.A. ogni variazione delle modalità di scarico e della tipologia delle acque reflue;
5. deve essere presente un punto di ispezione e di campionamento e questo deve essere sempre agibile ed accessibile al personale del S.I.I. S.p.A. incaricato di eventuali accertamenti;
6. dovrà essere installato un misuratore di portata per quantificare il volume progressivamente scaricato in fognatura e, pertanto, deve essere dotato anche di un totalizzatore dei mc scaricati
7. il misuratore di portata dello scarico deve essere sempre accessibile al personale del S.I.I. S.p.A. incaricato per la lettura;
8. dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 marzo al S.I.I. S.p.A. la denuncia dell'acqua scaricata nell'anno precedente;
9. deve essere data comunicazione a questa Società dell'avvio dell'impianto e dell'eventuale periodo per la messa a regime.
10. La mancata osservanza delle prescrizioni sopra indicate comporterà i provvedimenti e le sanzioni previste da D.lsg. n. 152/2006, dal Regolamento di Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato emanato dall'Autorità d'Ambito con atto n. 160 del 11/09/2006, e dalle Procedure e Norme Tecniche del Gestore.

